

C.A.L. S.p.A.

Convenzione unica - ai sensi dell'articolo 2, comma 82, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i -per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano

TRA

C.A.L. S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filzi 22, denominata in seguito per brevità 'Concedente'

E

Società di Progetto Brebemi S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Somalia 2/4, subentrata all'ATI Brebemi S.p.A. ed altri ai sensi dell'articolo 37-*quiquies* della L. 109 del 1994 nella convenzione 24 Luglio 2003, originariamente stipulata con ANAS S.p.A. denominato in seguito per brevità "Concessionario".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007, addì 01 del mese di Agosto in Milano, Via Copernico 42,

SONO PRESENTI

DA UN PARTE

l'Ing. Antonio Giulio Rognoni, nato a [REDACTED], nella sua qualità di Amministratore Delegato di C.A.L. S.p.A., con sede in Milano, Via Filzi 22, capitale sociale Euro 4.000.000,00 interamente versato, R.E.A. 1837186, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA 05645680967, munito degli occorrenti poteri in forza dell'art. 18.3. del vigente Statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2007, confermata con delibera del 30 luglio 2007;


E DALL'ALTRA

il Prof. Bruno Bottiglieri, nato a [REDACTED] in qualità di Amministratore delegato della Società di Progetto Brebemi S.p.a, con sede legale e amministrativa in Brescia, via Somalia, n. 2/4, Capitale sociale di Euro 100 milioni interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, R.E.A. 455412, C.F. e P.IVA 02508160989, munito degli occorrenti poteri in forza di della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2007 ;

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

- (A) che l'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 03 marzo 1999 tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Lombardia e pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999 individua tra gli obiettivi prioritari la *"riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di trasporto"*;
- (B) che il collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano (di seguito il **"Collegamento autostradale"**) è stato inserito nel Nuovo Documento di Programmazione economico-finanziaria 2000-2002 della Giunta Regionale della Lombardia, nonché nell'Accordo di Programma Quadro *"Riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia"* sottoscritto il 3 aprile 2000 dal Governo della Repubblica e dalla Regione Lombardia;





- (C) che l'opera inoltre è inserita nel "*Quadro strategico delle infrastrutture per la mobilità in Lombardia*", documento presentato dall'Unione delle Province Lombarde il 9 ottobre 1997;
- (D) che la legge 24 novembre 2000, n. 340 prevede all'art. 21, comma 2 che "*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale*".
- (E) che con D.P.C.M. 02 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
- (F) che con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 23 marzo 2001, n. 411/UT/IV, è stato adottato il Programma Triennale dell'A.N.A.S. di cui all'art 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
- (G) che nel piano Generale dei Trasporti e nel Programma Triennale A.N.A.S. il nuovo collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano viene individuato, per quanto riguarda il miglioramento di punti nodali dell'assetto autostradale, tra quelli che rivestono carattere di urgenza e di priorità stabilendo, altresì, che l'intervento venga effettuato ricorrendo, per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, alla finanza di progetto;
- (H) che in attuazione dell'art. 21, comma 2 della Legge n. 340/2000 è stato emanato in data 23 maggio 2001 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stata autorizzata la realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano;
- (I) che l'ANAS con avviso del 21 giugno 2001 ha invitato i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera di collegamento autostradale Brescia – Bergamo – Milano tramite project-financing, a presentare proposta ai sensi dell'art. 37 bis della Legge 11 febbraio 1994 e s.m.;
- (J) che la Brebemi S.p.A. di Bergamo in data 28 giugno 2001 ha presentato la proposta di costruzione del Raccordo autostradale diretto Brescia - Milano in qualità di promotore ai sensi dell'art. 37-bis della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s. m.;
- (K) che il progetto preliminare ed il correlato piano economico- finanziario presentati dalla Brebemi S.p.A. sono stati approvati ai sensi e nei termini di cui all'art. 37-ter della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.;
- (L) che con la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 (Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive;
- (M) che la Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 annovera il collegamento autostradale Milano - Brescia tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;
- (N) che in attuazione della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190;



- (O) che, a seguito di apposita procedura di gara (i cui atti e la documentazione presentata in tale sede dall'aggiudicatario si abbiano per materialmente richiamati e trascritti, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione) con disposizione del 10 giugno 2003 n. 100 l'A.T.I. Brebemi S.p.A. ed Altri mandataria Brebemi S.p.A. è stata dichiarata aggiudicataria della concessione, ai sensi dell'art 21, comma 2, lettera b) ed art. 37 e seguenti della legge 109/94 e s.m., della progettazione definitiva, esecutiva della costruzione e della gestione del collegamento autostradale di concessione tra le città di Brescia e di Milano;
- (P) che l'aggiudicazione AT.I Brebemi S.p.A. ed Altri mandataria Brebemi S.p.A. a garanzia delle obbligazioni assunte, ha rilasciato fidejussione a titolo di cauzione definitiva, come da atto garanzia n. 1/07, prot. N.D.G.10078119 del 18 luglio 2003 rilasciata da Banca Intesa S.p.A.;
- (Q) che a seguito di tale aggiudicazione, in data 24 luglio 2003, è stata stipulata la relativa convenzione di concessione ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.ii. per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano;
- (R) che la "Società di Progetto Brebemi S.p.A.", costituita in data 10 marzo 2004 per atto notaio, Cherubini di Brescia è subentrata - ai sensi dell'art. 3, lett. p) della Convenzione del 24 Luglio 2003 e dell'art. 37-quinquies L. 109/94 e ss.mm.ii. - all'ATI Brebemi S.p.A. ed altri nel rapporto di Concessione assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione medesima;
- (S) che, in esito alla procedura prevista dal D.Lgs. 190/2002 relativamente all'approvazione del progetto preliminare, con delibera n. 93 in data 29 luglio 2005, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 263 l'11.11.2005, il CIPE ha approvato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 190/02 e dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - il progetto preliminare del Collegamento autostradale con le prescrizioni da recepire in sede di redazione del progetto definitivo e ha fissato il limite di spesa dell'intervento in 1.580 Meuro, tenuto conto dei maggiori oneri connessi all'affiancamento alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, alle richieste/prescrizioni della Commissione Speciale Via e della Regione Lombardia nonché dei maggiori derivanti dall'aggiornamento normativo e dai costi dei materiali di costruzione;
- (T) che, al punto 2 della la medesima deliberazione, il CIPE ha disposto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Regione Lombardia, sottoponesse al Comitato stesso una relazione istruttoria che, nell'ambito del limite di spesa stimato in Meuro 1.580, esponesse dettagliatamente le categorie dei sovraccosti, precisando in particolare: la recepibilità delle richieste avanzate in sede istruttoria dai vari soggetti istituzionali e dalla concessionaria; la differibilità di alcuni interventi e di alcune delle misure proposte; le opere relative alla risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria AV/AC (di seguito le "Opere integrate") da considerare ricomprese nel progetto della medesima;
- (U) che nella successiva riunione del 2 dicembre 2005, il CIPE (i) ha preso atto dell'istruttoria compiuta dal Ministero delle infrastrutture di cui alla precedente premessa e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANAS in data 17 novembre 2005, e conseguentemente (ii) ha confermato in 1.580 MEuro il limite di spesa, demandando ad ANAS la redazione di un piano economico finanziario contenente le misure atte a fronteggiare il maggior costo dell'intervento;



- (V) che relativamente alle Opere integrate, a seguito dell'istruttoria del Ministero delle infrastrutture, l'importo totale di dette opere, determinato in 350 MEuro, è stato ripartito in misura paritaria: 50% a carico del concessionario e 50% a carico di RFI S.p.A.;
- (W) che, successivamente, a seguito di comune confronto, il Concedente ed il Concessionario sono addivenuti alla definizione di una soluzione tecnico finanziaria, la quale, relativamente al costo del Collegamento autostradale - pari a 1.420 MEuro, derivante dalla ridefinizione del quadro economico che fissava detto costo in 1.511MEuro (rientrante nel limite di spesa di 1.580MEuro di cui alla richiamata delibera CIPE del 2 dicembre 2005) - prevede il riequilibrio del piano economico finanziario del Concessionario sulla base dei seguenti elementi: i) incremento delle tariffe di pedaggio fino al 60% di quelle di gara; (ii) l'ammortamento parziale e il valore di subentro (come definito all'articolo 5) a favore del Concessionario alla scadenza della concessione da parte del subentrante; (iii) l'adeguamento dei tempi per la progettazione e la costruzione del collegamento autostradale; (iv) la realizzazione da parte di RFI del 50% delle Opere Integrate per un importo di 175MEuro;
- (X) che gli importi dei lavori complementari conseguenti alle prescrizioni intervenute, ed approvate dal CIPE nella richiamata Delibera 93/2005, risultano contenuti nei limiti di cui all'articolo 147 del D.Lgs. 163 del 2006 e, ai sensi del medesimo articolo, possono essere affidati al Concessionario ai sensi ed alle condizioni fissate nella presente convenzione;
- (Y) che in data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il D.L. 262/2006, convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'Art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
- (Z) che, stante quanto sopra, si rende necessario procedere all'aggiornamento e/o adeguamento del Piano economico finanziario e dell'elenco di opere e lavori, tenuto anche conto delle sopravvenute prescrizioni di cui al Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, così come convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, e modificato dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- (AA) che in data 26 gennaio 2007 il Cipe ha approvato, in attuazione della predetta disciplina normativa, la direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata Legge 286/2006;
- (BB) che in data 7 maggio 2007 è stato sottoscritto un Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. Lombardia 2/2003, avente l'obiettivo di definire i soggetti interessati alla realizzazione del Collegamento autostradale, regolamentarne le azioni, le modalità ed i tempi, anche attraverso il coordinamento delle attività dei singoli soggetti coinvolti. In particolare, detto Accordo si pone l'obiettivo di agevolare le modalità di azione dei predetti singoli soggetti coinvolti definendo contestualmente forme di coordinamento per affrontare specifici temi, anche mediante la costituzione di Tavoli territoriali d'ambito per il confronto con gli Enti locali anche relativamente alle tematiche ambientali;
- (CC) che in esito alla procedura di cui al D.L. 262/2006 (convertito con Legge 286/2006 e smi), il CIPE in data 17 maggio 2007 ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione unica con il relativo piano economico finanziario della concessione, atto a fronteggiare il maggior costo dell'intervento secondo le modalità di cui alla precedente premessa (W) prendendo atto del costo del Collegamento Autostradale indicato in detto schema di convenzione, e che successivamente detto schema ha acquisito altresì, nelle forme di legge, i pareri delle competenti commissioni parlamentari.



(DD) che, relativamente alle Opere integrate:

- a) il Ministero delle Infrastrutture con nota del 26 marzo 2006 prot. n. 8406/07/sm ha assicurato la copertura finanziaria delle Opere integrate relativamente all'importo a carico della medesima RFI, tenendo altresì conto delle successive risultanze del progetto definitivo;
- b) ai fini della conclusione dell'iter di approvazione della convenzione, il Ministro delle Infrastrutture dovrà verificare, in attuazione di quanto disposto dalla Delibera CIPE del 17 maggio 2007, di cui alla precedente premessa (CC), l'effettiva disponibilità - nell'ambito dello stipulando Contratto di programma 2007-2011 con RFI S.p.A. con cui finalizzare le risorse della finanziaria 2007 - della copertura della quota di costo a carico della Società per le Opere Integrate;
- c) i rapporti tra il Concedente, RFI S.p.A. ed il Concessionario verranno disciplinati in un apposito atto da sottoscrivere in un termine congruo con lo sviluppo del progetto definitivo del Collegamento autostradale. Detto atto definirà, tra l'altro, nel rispetto delle quote di cui alla premessa (V) la suddivisione delle Opere Integrate tra il Concessionario e RFI S.p.A., la progettazione, realizzazione e gestione da parte dei medesimi soggetti delle Opere di rispettiva competenza, le modalità di coordinamento tra le due Società in ordine alle predette attività;

(EE) che in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 979 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A., la Società C.A.L. S.p.A.;

(FF) che, alla luce di quanto sopra esposto, Concedente e Concessionario sono addivenuti alla determinazione di stipulare la presente convenzione unica (di seguito la "Convenzione unica"), ricognitiva e novativa della precedente, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria sottoscritta il 24 luglio 2003;

(GG) che la concessione di costruzione e gestione del Collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano - relativa ad infrastruttura di preminente interesse nazionale, prevista fin dall'origine in regime di finanza di progetto (vedasi al riguardo il DPCM 23.05.2001) ed affidata in concessione con procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 37bis e ss. della legge n. 109/1994 e ss.mm.ii. - viene disciplinata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di concessioni e atti convenzionali autostradali nonché dalla normativa in materia di infrastrutture di preminente interesse nazionale.

TUTTO CIO' PREMESSO


tra C.A.L. S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Sezione I - Amministrativa Contrattuale

1. PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

1.2 La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 2, commi 82 e ss., del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 e successivamente modificato dall'art. 18 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), e della Delibera CIPE n. 1 del 26.1.2007, disciplina



il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del concessionario.

- 1.3 Le Parti si danno atto di non avere alcun diritto, pretesa, interesse o aspettativa in relazione alla convenzione sottoscritta il 24.7.2003.

2. OGGETTO

- 2.1 La presente convenzione disciplina tra il Concedente e il Concessionario la progettazione, la costruzione e l'esercizio del Collegamento autostradale diretto a pedaggio che collega Brescia a Milano e che si prolunga senza soluzione di continuità sulla viabilità d'accesso alla città di Milano ripartendo il traffico sulle principali direttrici d'ingresso alla metropoli nel quadrante Est.
- 2.2 La descrizione del Collegamento autostradale, le caratteristiche tecniche delle opere del medesimo Collegamento oggetto di concessione e delle correlate opere complementari di viabilità ordinaria da progettare e realizzare a cura del Concessionario nonché le modalità previste di esazione del pedaggio, sono indicate nell'Allegato J).
- 2.3 Al fine della redazione della progettazione definitiva, si richiamano integralmente le prescrizioni (di carattere progettuale, opere connesse e misure di compensazione, prescrizioni di carattere ambientale, tutela archeologica ed architettonica) e le raccomandazioni (in ordine alle modalità esecutive ed in ordine ai potenziali impatti sulla fauna) contenute nell'Allegato alla Delibera del CIPE n. 93 del 29.07.2005.
- 2.4 Le aree di servizio previste lungo il collegamento autostradale così come individuate nell'allegato (I) costituiscono oggetto della concessione ai sensi ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.
- 2.5 Fanno parte integrante della presente convenzione gli allegati:
- (A) Tariffe di pedaggio
 - (B) Parametro X
 - (C) Indicatori di qualità
 - (D) Aggiornamento tariffario
 - (E) Piano finanziario di cui all'articolo 11
 - (F) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione
 - (G) Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della direttiva CIPE n. 1 del 26.1.2007
 - (H) Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/1998
 - (I) Elenco elaborati del Progetto preliminare. Il Progetto Preliminare degli interventi di cui al comma 1 approvato dal CIPE il 29 luglio 2005 e le relative prescrizioni e raccomandazioni, pur non materialmente allegati alla convenzione, costituiscono parte integrante della stessa e le Parti dichiarano di ben conoscerli e accettarli.
 - (J) Descrizione del Collegamento autostradale



- (K) Recupero introiti per investimenti non realizzati o ritardati
- (L) Cronoprogramma
- (M) Elenco delle opere che il concessionario dovrà affidare all'esterno mediante procedura ad evidenza pubblica in conformità alla vigente normativa comunitaria e statale.

3. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 3.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio del Collegamento autostradale di cui all'art. 2, per tutta la durata della concessione.
- 3.2 Nell'adempimento di quanto stabilito al comma 1, il Concessionario provvede, in particolare, a suo esclusivo carico:
 - (A) alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e gestione tecnica del Collegamento autostradale, oggetto della concessione, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, incluse le spese di collaudo e direzione lavori, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, secondo modalità e tempi previsti nel piano economico e finanziario e nel Cronoprogramma (Allegato L);
 - (B) alla gestione delle infrastrutture concesse;
 - (C) a recepire le modifiche all'indicatore di qualità di cui al successivo art. 19 della presente convenzione, che si renderanno necessarie, ai sensi delle delibere CIPE, anche in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e s.m.i.;
 - (D) al mantenimento della funzionalità dell'intero Collegamento autostradale attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse nel rispetto del piano di manutenzione allegato alla presente convenzione alla lettera F;
 - (E) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
 - (F) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti della autostrada assentita in concessione;
 - (G) alla progettazione ed esecuzione degli interventi, agli oneri di collaudo del Collegamento autostradale di cui al precedente art. 2 secondo l'ordine stabilito nel piano finanziario cui all'art. 11 e nel Cronoprogramma allegato alla lettera L);
 - (H) a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno successivo all'inizio dell'esercizio, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione dell'intero Collegamento autostradale che intende eseguire nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'elenco allegato F) alla presente convenzione;
 - (I) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla lettera precedente;



- (J) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;
- (K) ad adottare i criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi secondo la disciplina della delibera CIPE n.1 del 26.01.2007;
- (L) all'aggiornamento della contabilità generale, nonché alla corretta applicazione contabile ed amministrativa, secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica per il Collegamento autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione; nonché alla sua trasmissione al Concedente con cadenza mensile, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivise tra quelli di gestione e quelli di costruzione;
- (M) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva lettera (O), ai fini dell'esercizio del potere di controllo ai sensi della direttiva CIPE n. 1 del 26.01.2007;
- (N) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni intragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;
- (O) all'invio, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28;
- (P) certificare il bilancio, anche se società non quotata in borsa, ai sensi dell'art.11, comma 5, L.n.498/92, a mezzo di una società di revisione da scegliere ai sensi della normativa vigente;
- (Q) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
- (R) attuare gli affidamenti nel rispetto della vigente normativa, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 12, della presente convenzione;
- (S) a prevedere nel proprio statuto la presenza nel Collegio Sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ne assume la presidenza, ed uno del Concedente;

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned at the bottom right of the page.

- (T) a prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;
 - (U) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dall'art. 111, 112, 113 e 129 del D.Lgs 163/2006, con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
 - (V) ad accantonare annualmente nel passivo del bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi recuperati a fronte della mancata o ritardata realizzazione degli investimenti successivi alla entrata in esercizio del Collegamento autostradale nel rispetto della Direttiva Cipe n. 1 del 26.01.2007. Il concessionario si impegna altresì ad utilizzare le risorse accantonate secondo le indicazioni della citata Direttiva Cipe;
 - (W) ad assicurare in caso di operazioni societarie straordinarie previamente autorizzate dal concedente, ai sensi del successivo articolo 10, comma 5, che il costo della provvista finanziaria non sia superiore rispetto a quello del rating posseduto alla data dell'operazione;
 - (X) a prestare in caso di operazioni societarie straordinarie, idonee garanzie tese ad assicurare la completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non eseguiti al momento dell'operazione;
 - (Y) vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al concessionario, nonché a quelle realizzatrici della relativa progettazione.
- 3.3 Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") del Collegamento autostradale entro un anno dall'entrata in esercizio dell'intero Collegamento autostradale;
- 3.4 Per il Servizio di Polizia Stradale sono a carico del Concessionario, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli Interni, la costruzione e la manutenzione delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.
- 3.5 Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.
- 3.6 Il Concessionario, qualora constatata la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.
- 3.7 Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario cede al Concedente - previa corresponsione da parte del subentrante dell'eventuale valore di subentro di cui all'articolo 5 comma 2 - tutte le opere del Collegamento Autostradale di cui al precedente art. 2, le relative pertinenze nonché gli immobili ed opere insistenti sull'area di pertinenza autostradale, a titolo gratuito ed in ottimo stato di conservazione e libere da pesi e gravami, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal Concedente, anch'esse in ottimo stato di conservazione e senza alcun compenso per le migliorie apportate.



- 3.8 Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi, a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario); tali modalità di utilizzo sono stabilite con apposito disciplinare in conformità a quanto sopra.
- 3.9 E' fatto divieto al Concessionario di cedere le proprie azioni ad altro soggetto, che assume la qualità di socio dominante, ovvero di socio di minoranza con vincolo di blocco alle azioni di straordinaria amministrazione senza il preventivo assenso del Ministero delle Infrastrutture, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Concedente. In ogni caso di trasformazione, il nuovo soggetto concessionario deve avere la sede principale nel territorio italiano.
- 3.10 Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente convenzione.
- 3.11 Il concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo quanto previsto dalla Direttiva CIPE del 26.1.2007 e s.m.i.
- 3.12 Il concessionario si impegna ad affidare ad imprese estranee alla Società di Progetto - in nessun modo collegate e/o controllate (ai) dai soci della stessa, i lavori e le opere di cui all'Allegato M) e, comunque, una percentuale minima del 30% dei lavori oggetto della concessione sulla base di procedura ad evidenza pubblica da bandire in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria tenuto conto delle eventuali prescrizioni impartite dal Concedente in sede di approvazione dei bandi di gara ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lett. d), della L. 498/1992 e s.m.i. Per le opere ed i lavori non ricompresi nel richiamato Allegato M) e, comunque, per una percentuale non superiore al 70% dei lavori oggetto della concessione, è facoltà del concessionario eseguire gli stessi direttamente ovvero tramite i soci della società di progetto, ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, della normativa in materia e delle risultanze di gara.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

- 4.1 La scadenza della concessione è fissata in diciannove anni e sei mesi decorrenti dalla data di entrata in esercizio del Collegamento autostradale così come descritto all'articolo 2, sulla base del Cronoprogramma allegato (L).
- 4.2 Il Concedente - un anno prima della scadenza della durata della concessione - effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità al progetto esecutivo ed alle successive concordate modificazioni. La mancata osservanza di tali obblighi determina la decadenza di diritto dalla concessione con spese a carico del concessionario e con risarcimento dei danni e con irrogazione della sanzione di cui all'articolo 25.
- 4.3 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, i rapporti inerenti la eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati ai sensi dell'art. 5.



5. RAPPORTI INERENTI LA SUCCESSIONE TRA IL SUBENTRANTE ED IL CONCESSIONARIO

- 5.1 Alla scadenza del periodo di durata della concessione il concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione del Collegamento Autostradale e delle relative pertinenze alle condizioni di cui alla presente convenzione, fino al trasferimento della gestione stessa previo pagamento da parte del subentrante dell'eventuale indennizzo di cui al successivo comma 2.
- 5.2 Per le opere di cui all'art.2 (Allegato I) e per le nuove opere eventualmente assentite successivamente alla presente convenzione, eseguite e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo da parte del subentrante pari al costo storico dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di fine concessione. Nel calcolo di detto indennizzo si terrà conto di eventuali contributi pubblici erogati.
- 5.3 Ai fini dell'affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in modo tale da evitare soluzione di continuità nell'esercizio del Collegamento autostradale.
- 5.4 Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della presente concessione, a detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione a favore del Concessionario dell'eventuale indennizzo di cui al comma 2.
- 5.5 E' prevista la verifica alla fine di ogni periodo regolatorio, in sede di aggiornamento del Piano Economico Finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofiti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato.

6. GARANZIE

- 6.1 Il Concessionario ha rilasciato, a garanzia delle obbligazioni assunte, fidejussione a titolo di cauzione definitiva dell'importo di Euro 29.286.390,00, pari al 3% dell'importo netto dell'originaria aggiudicazione, determinato dal costo dell'investimento e dai complessivi costi monetari della gestione operativa previsti nel piano finanziario per l'intera durata della concessione, rilasciata da Banca Intesa s.p.a, atto n.1/07, prot n.d.g. 10078119 del 18 luglio 2003.
- 6.2 In considerazione dell'aumento del costo dell'investimento e dei complessivi costi monetari della gestione operativa, il Concessionario si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni dall'emanazione del Decreto di cui all'articolo 34, una integrazione alla predetta fideiussione, di importo pari al 3% dell'ammontare dato dal costo dell'investimento e dai complessivi costi monetari della gestione operativa previsti nel piano finanziario (Allegato E) per l'intera durata della concessione, dedotto l'importo di Euro 29.286.390,00 di cui al precedente art.6.1..

7. RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

- 7.1 Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.



- 7.2 Il Concessionario - ai sensi delle disposizioni del procedimento concorsuale e della normativa vigente - stipulerà, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge e in favore del Concedente, una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo..
- 7.3 Ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n.° 554/99, il Concessionario entro la data di emanazione del decreto di cui all'art. 35 produrrà la Dichiarazione ivi prevista con firma regolarmente autenticata, contenente l'impegno a rilasciare in favore del Concedente la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 7.4 Ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del procedimento concorsuale, il Concessionario resta obbligato a stipulare le polizze di assicurazione di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 e degli artt. 104 e 105 del D.P.R. n. 554/99.

8. POTERI DEL CONCEDENTE

- 8.1 Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell'ambito dei compiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e del Decreto Legge. n. 262/2006 così come modificato dalla legge n. 286/2006:
- (A) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai sistemi telematici ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e disporre, con oneri a carico del Concessionario, E.D.P. Audit, per verificare la sicurezza e la certezza dei dati;
 - (B) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
 - (C) emana direttive per la costituzione della contabilità analitica, nonché per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati nel quadro della contabilità separata regolatoria;
 - (D) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo art. 25, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;



- (E) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati.

9. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

9.1 Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 26 e salvi comunque i casi di decadenza previsti nella presente convenzione, la decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente ad uno o più dei seguenti obblighi:

- (A) obblighi di cui all'articolo 3, comma 2, lett. (B) (C), (D), (E), (H), , (L), (M), (N), (O), (P) , (R), (S), (T), (U) (V), (W), (X) e (Y). ;
- (B) obblighi di cui all'articolo 3, comma 11;
- (C) obblighi di cui all'articolo 10, comma 5
- (D) obblighi di cui all'articolo 30;

La decadenza della concessione viene altresì dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso di:

- (E) ritardo nell'ultimazione del Collegamento autostradale superiore a 15 (quindici) mesi come previsto all'articolo 26, comma 4, della presente convenzione unica.

9.2 Constatato l'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente, dispone la sospensione di cui all'art.18 comma 4, e lo diffida ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni, che contestualmente gli assegna. Qualora il Concessionario non adempia nel termine intimato e/o il Concedente non condivide le controdeduzioni ricevute, il Concedente stesso fisserà al Concessionario un secondo termine ultimativo non inferiore a 90 (novanta) giorni per adempiere a quanto richiesto pena la risoluzione del rapporto.

9.3 L'inottemperanza, od il rigetto delle controdeduzioni comporta, decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma secondo, su proposta dell'ente Concedente, la decadenza della concessione con decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Concessionario, nei suddetti casi, resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

9.4 Ai sensi e nel rispetto dell'art. 159 del D.Lgs 163/2006, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

- (A) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento dalla concessione;



- (B) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'allinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
- 9.5 E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente convenzione.

Sezione II – Economico – Finanziario – Patrimoniale

10. BILANCIO E PARTECIPAZIONI DEL CONCESSIONARIO

- 10.1 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo.
- 10.2 Il Concessionario dichiara di detenere, alla data della stipula della presente convenzione, partecipazioni nelle seguenti Società, nella misura appresso indicata:
- Società di cui all'art. 3 comma 3 n. 1 della Legge 28 aprile 1971 n. 287 , così come modificato dall'art. 19 della Legge 136/99: Nessuna;
 - Società con attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della concessione: Nessuna.
 - Società la cui attività non risulta avere alcun rapporto di inerenza con l'oggetto della concessione: Nessuna.
- 10.3 Il Concessionario deve, inoltre, comunicare, alla data di stipula della presente convenzione, la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto vigente.
- 10.4 Il Concessionario deve comunicare al Concedente, entro due mesi dalla data di assunzione dell'atto, tutte le eventuali modificazioni delle compagine dei soci della Società di Progetto di cui al precedente comma 3, le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dal comma 2, nonché l'eventuale cessione o acquisizione di rami d'azienda. Dette variazioni dovranno avvenire nel rispetto della legislazione vigente. Le eventuali modificazioni dello Statuto, dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla loro attuazione.
- 10.5 La cessione di partecipazioni qualificate nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione (compresa l'esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di riassetto societario) sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente (che non potrà essere irragionevolmente negata), in relazione alla sussistenza ovvero mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle predette operazioni detengono il controllo del Concessionario. In ogni caso, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione all'operazione senza che il Concedente abbia comunicato rilievi, l'autorizzazione dello stesso si intende rilasciata.

Ai fini del conseguimento della predetta autorizzazione, il Concessionario comunica al Concedente tutte le informazioni riguardante l'aspirante cessionario della partecipazione, anche al fine di assicurare l'equilibrio della *governance* nell'ambito delle predette trasformazioni.

11. PIANO FINANZIARIO

- 11.1 Il piano finanziario costituisce parte integrante della presente convenzione, ed è soggetto ad aggiornamento ai sensi dell'articolo 2, commi 82 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito dalla n. 286 del 24 novembre 2006 e successive modificazioni) nonché della delibera CIPE 1/07.
- 11.2 Tale piano risulta vincolante per la Società Concessionaria fino alla data di scadenza della concessione fissata ai sensi del precedente articolo 4.
- 11.3 Il piano economico finanziario sarà aggiornato in sede di approvazione del progetto definitivo, nonché al termine di ciascun periodo regolatorio. Detto piano verrà inoltre sottoposto a revisione in presenza di un nuovo programma di investimenti ovvero in presenza di eventi straordinari che determinano un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del medesimo.
- 11.4 I tempi di realizzazione delle opere e degli interventi del Collegamento autostradale di competenza del Concessionario fissati nel piano economico finanziario e nel Cronoprogramma sono vincolanti per il Concessionario stesso. In caso di inosservanza di tali tempi per colpa del Concessionario, si applicano le penali di cui all'articolo 26.
- 11.5 In sede di aggiornamento del piano economico finanziario si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi previsti nel medesimo piano economico finanziario ed i ribassi effettivamente conseguiti in sede di affidamento a terzi delle opere di cui all'Allegato (M).
- 11.6 Ai sensi dell'articolo 7 della delibera CIPE 1/2007, il rischio di costruzione è posto a carico del concessionario successivamente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del concedente ad esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzo non riconducibili a responsabilità del concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera. Gli oneri di progettazione rimangono a carico del concessionario nel caso in cui il progetto definitivo non venga approvato in sede di conferenza di servizi o dal CIPE
- 11.7 Le parti, sei mesi prima del termine di ciascun periodo regolatorio, su istanza di una di esse, procederanno all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di cui al precedente art.11.1, verificando congiuntamente la permanenza e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in ordine agli elementi individuati nel Piano Economico Finanziario. Detta attività di verifica dovrà concludersi entro 2 mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e verrà attestata mediante apposito verbale sottoscritto tra le Parti.
- 11.8 In presenza di un nuovo programma di investimenti ovvero di eventi straordinari che determinano un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione (i) dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, nonché (ii) della propria proposta per addivenire al nuovo equilibrio del piano. L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. Le Parti dovranno trovare un accordo nei successivi 60 (sessanta) giorni.



11.9 In caso di mancato accordo in merito all'aggiornamento e/o alla revisione del Piano Economico Finanziario, ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, troveranno applicazione, ove ne sussistano i presupposti, le disposizioni di Legge in ordine all'estinzione del rapporto concessorio.

12. CANONE DI CONCESSIONE

12.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato e al Concedente un canone annuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

13. CANONE PER ATTIVITA' COLLATERALI

13.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo nella misura del 40,00% (quaranta per cento) dei proventi riscossi in relazione alle subconcessioni accordate ed alle altre attività collaterali, ivi comprese le attività commerciali e pubblicitarie sui siti demaniali e quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, svolte per il quinquennio di attività del piano.

14. TARIFFE DI PEDAGGIO

14.1 La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata sulla base di quanto stabilito nell'allegato A (Nuova tariffa).

14.2 Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.

14.3 E' facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il sistema tariffario di cui all'allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. In ogni caso le articolazioni dovranno essere coerenti alla normativa comunitaria applicabile. Il Concedente verifica, sulla base di rilevazioni periodiche, l'invarianza della tariffa media ponderata.

15. FORMULA REVISIONALE DELLA TARIFFA

15.1 Sulla base di quanto stabilito nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 ("*Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità*") e 20 dicembre 1996 ("*Direttive per la revisione delle tariffe autostradali*") e successive modifiche ed integrazioni adottate dal CIPE con particolare riferimento alla Delibera CIPE n.1 del 26.1.2007, la tariffa è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria definita secondo il metodo del price cap:

$$\Delta T = \Delta P - X + K$$

dove

ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa;

ΔP è il tasso d'inflazione programmato;



X è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e costante all'interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione, il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione;

K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsto fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; ai maggiori costi ammessi devono essere sottratti gli utilizzi del Fondo di bilancio di cui all'articolo 3, comma 1, lett. (V);

- 15.2 Alla tariffa così come individuata dal comma 1, si aggiunge o si sottrae una componente relativa al fattore di qualità, secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni anche ai sensi del comma 3 dell'art.21 della Legge n.47/2004.
- 15.3 Ai fini dei conteggi, le componenti della formula revisionale vanno considerate in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.

16. TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO

- 16.1 Il tasso di inflazione programmato, di cui alla variabile ΔP della formula revisionale della tariffa media ponderata, prevista dal precedente articolo 15, corrisponde a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
- 16.2 La tariffa media ponderata a valore 2006 di cui all'Allegato A sarà oggetto di adeguamento in relazione alla variazione dell'*Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati* rilevata dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra l'anno 2006 e la data di entrata in esercizio del Collegamento autostradale.
- 16.3 Per i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell'opera, in conformità all'offerta di gara e in mancanza di variazione delle altre componenti costitutive del meccanismo di revisione della tariffa, quest'ultima si intenderà adeguata annualmente sulla base del solo tasso di inflazione programmata corrispondente a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

17. REMUNERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE E RECUPERO"

- 17.1 Gli investimenti realizzati successivamente all'entrata in esercizio del Collegamento autostradale oggetto della convenzione dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della Delibera CIPE 1/2007.
- 17.2 Successivamente all'entrata in esercizio del Collegamento autostradale, il recupero della parte degli introiti da tariffa eventualmente percepiti dal concessionario relativa a impegni di investimento compresi nel piano economico finanziario e non realizzati o ritardati è determinato ai sensi della delibera CIPE n. 1 del 26.01.2007 in ragione del principio di neutralità economica del concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici economico-finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti in beni reversibili previsti in convenzione.



- 17.3 Le risorse appostate sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. (V) sono destinate a nuovi investimenti su disposizioni del Concedente. Tali importi, dalla determinazione fino all'effettivo utilizzo, sono rivalutati ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi.
- 17.4 Nel caso di mancata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario attribuibile a responsabilità del concessionario, troverà applicazione l'articolo 25 della presente convenzione.
- 17.5 Gli investimenti non realizzati debbono essere riprogrammati dal Concessionario di intesa con il Concedente, salvo diversa determinazione di quest'ultimo, e vengono remunerati come nuovi investimenti, secondo le modalità specificate dalla citata direttiva CIPE n. 1 del 26.01.2007.
- 18. ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE**
- 18.1 L'adeguamento annuale delle tariffe è determinato secondo i criteri previsti dal D.L. 24 dicembre 2003 n. 355 convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 2004 n.47, come modificata dalla legge n.286/2006 e s.m.i, e dalla delibera CIPE 1/2007.
- 18.2 Nell'ambito della procedura revisionale, il Concedente può contestare:
- (A) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, come sopra specificati, con particolare riferimento all'entità degli investimenti effettuati nell'anno precedente ai fini della determinazione definitiva del parametro K da applicare per l'anno seguente;
 - (B) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente convenzione.
- 18.3 Nel caso di cui alla lettera A) del comma 2 il Concessionario provvede in ogni caso ad applicare l'aggiornamento sulla base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente. Fermo restando detta applicazione, il Concessionario ha facoltà di contestare la variazione indicata dal Concedente.
- 18.4 Nel caso di cui alla lettera B) del comma 2 il Concedente, perdurando la inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, dispone la sospensione dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 15 fino alla rimozione dell'inadempienza stessa e procede ai sensi dell'articolo 9 della presente convenzione.
- 18.5 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe relativo all'anno di richiesta.

Sezione III – Tecnica

19. INDICATORI DI QUALITA'

- 19.1 L'indicatore di qualità Q è legato allo stato strutturale delle pavimentazioni e all'incidentalità secondo le modalità definite nell' allegato C) nel quale viene indicato anche il metodo di calcolo del parametro β , anche in relazione a quanto disposto dal D.L.n.355 del 24 dicembre 2003, convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2004, n.47 e s.m.i..
- 19.2 Il Concessionario si impegna a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno, le informazioni necessarie ai fini del computo dell'indicatore di qualità, aggiornate al 30 giugno precedente.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'Ri' and the second is a stylized 'P/P'.

20. PROGETTAZIONE

- 20.1 Il Concessionario presenta nel rispetto della normativa vigente, all'esame del Concedente per l'approvazione tutti i progetti degli interventi di propria competenza di cui all'art. 3 comma 1 lett. (G) ed (I). I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta richiesti, nonché il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ove prescritto.
- 20.2 I tipi di manufatti di attraversamento e/o affiancamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con R.F.I. S.p.A. e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione, anche al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite dal CIPE di cui all'art.2, comma terzo, nel rispetto dei tempi previsti del Cronoprogramma.
- 20.3 I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.
- 20.4 I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
- 20.5 Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si innestano gli allacciamenti predetti, devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso e di deflusso dall'autostrada.
- 20.6 Nel caso di allacciamento a strada statale sono a totale carico del Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.
- 20.7 Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di manutenzione potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento fanno carico all'Ente richiedente per la maggiore lunghezza.
- 20.8 Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.
- 20.9 Qualora le richieste di variazione provengano dal Concedente stesso ed il Concessionario richieda ad esso il pagamento anticipato delle maggiori spese, di cui ai commi 7 e 8, la corresponsione dei relativi importi avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo conguaglio in più od in meno, all'atto della chiusura della contabilità definitiva.
- 20.10 Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.
- 20.11 I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche, od integrazioni al progetto presentato. Detto termine non è comprensivo degli ulteriori termini necessari per il completamento delle procedure di approvazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006, parte II, titolo III, capo IV.



20.12 L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base dei contenuti del D.M. 22 maggio 1992 , n. 1334.

21. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI

21.1 Fermi restando i termini di consegna della progettazione del Collegamento autostradale fissati nel Cronoprogramma (Allegato L), l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 20, relativo ai progetti inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3.1, lett. (I), deve essere assolto dal Concessionario almeno quattro mesi prima del mese individuato nel piano finanziario allegato quale anno di inizio lavori.

21.2 Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.

21.3 In caso di inosservanza per colpa del concessionario di ciascuno dei termini sopra indicati (termine di presentazione del progetto definitivo, termine di presentazione del progetto esecutivo, termine di presentazione dei progetti inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria) per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, è pronunciata la decadenza di diritto della concessione, oltre all'applicazione delle penali previste dal successivo art. 26.

ART. 21 BIS - TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM)

21bis.1 Ai fini della piena funzionalità e fruibilità del Collegamento autostradale, è necessario che l'Arco di TEM, così come individuato nell'Allegato (J), venga completato ed aperto al traffico entro la data di entrata in esercizio del Collegamento autostradale.

21bis.2 Le parti danno atto di quanto disposto dalle prescrizioni allegate alla delibera del CIPE del 29.7.2005, nel paragrafo "*Intersezione con Tangenziale Est esterna di Milano*", nella parte in cui ha previsto che: "*Per quanto concerne la relazione tra il Collegamento autostradale Brescia – Milano e la Tangenziale Est esterna, si prescrive che al momento dell'avvio dei lavori della Brescia Milano, ANAS dovrà garantire la realizzazione anche dell'Arco di Tangenziale Est Esterna e delle opere ad esso connesse [...] Anas in qualità di concedente dovrà garantire che la prescrizione sia posta in atto definendo modalità realizzative e di gestione dell'arco di tangenziale che si dovesse rendere necessario anticipare, rispetto all'effettiva attivazione della concessione della Tangenziale, al fine di garantire la contemporanea realizzazione con i lavori della Brescia Milano*".

21bis.3 In considerazione di quanto sopra, è attribuita al Concedente la facoltà di affidare al Concessionario – nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente - la progettazione e/o la realizzazione di detto Arco di TEM nonché la relativa gestione sino alla data del subentro della concessionaria del sistema tangenziale. In tal caso, il Concedente ed il Concessionario procederanno d'intesa al riequilibrio del piano economico finanziario, ai sensi della Delibera CIPE n.1/07 e dell'art. 143 della D.Lgs. 163/06.

21bis.4 Qualora alla data di approvazione del progetto definitivo del Collegamento autostradale la convenzione avente ad oggetto la concessione della TEM non sia stata ancora sottoscritta, il Concedente valuterà se affidare, ai sensi del precedente comma 3, l'Arco di TEM indipendentemente dalla realizzazione della medesima Tangenziale.

21bis.5 E' facoltà del Concedente richiedere al Concessionario di introdurre modifiche al progetto del Collegamento autostradale al fine di assicurarne la funzionalità indipendentemente dalla

  20

realizzazione dell'Arco di TEM. In tal caso, il Concessionario è tenuto a presentare i relativi elaborati progettuali entro novanta giorni dalla richiesta del Concedente. Le parti provvederanno, se del caso, al conseguente riequilibrio del piano economico finanziario.

21bis.6 Nell'ipotesi in cui l'Arco di TEM venga realizzato dal concessionario del sistema tangenziale, il Concedente, in attuazione di quanto previsto dalla delibera CIPE del 29.07.2005, si adopererà al fine di garantirne la contemporanea entrata in esercizio con il Collegamento autostradale.

21bis7 Le Parti danno atto che, come disposto dal CIPE nella deliberazione del 17 maggio 2007 di cui alla premessa (CC), l'esercizio della facoltà riconosciuta al concedente dagli articoli 21 bis.3 e 21 bis.4 è subordinato ad esplicita autorizzazione del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rilasciare previa presentazione del piano economico finanziario rivisitato in modo da assicurare il riequilibrio in relazione al costo aggiuntivo di realizzazione e gestione del cosiddetto "Arco di TEM".

22. ESPROPRI

22.1 Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario di cui all'art. 2, vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il Concessionario medesimo verrà delegato ai sensi della vigente normativa, a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.

22.2 Gli immobili espropriati o acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi realizzati sono assoggettati ad uso pubblico e disciplinati dalla presente convenzione di concessione.

23. VERIFICHE E COLLAUDI

23.1 Al completamento dei lavori, su richiesta del Concessionario si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza e della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.

23.2 Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo, in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio del Collegamento autostradale o di singoli tratti di esso.

23.3 Il collaudo tecnico, amministrativo e statico è effettuato da parte di tecnici nominati da Concedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

24. VIGILANZA DEL CONCEDENTE

24.1 Il Concedente vigila affinché, i lavori di realizzazione del Collegamento autostradale siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. Gli oneri per le verifiche e per le attività di *Project & Construction Management* svolte dal Concedente ai sensi della disciplina vigente, sono a carico del Concessionario. L'ammontare dei predetti oneri verrà preventivamente concordato con il medesimo Concessionario.

24.2 Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.

- 24.3 Il Concedente in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 3 comma 1, lettera h), può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.
- 24.4 Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

25. ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E SANZIONE

- 25.1 Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione prevista dai precedenti articoli e fatta altresì salva l'applicazione, anche cumulativa, delle penali di cui alla presente convenzione, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della presente convenzione, trova applicazione il sistema di sanzioni la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell'inadempimento. La procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 86, lett. d), del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, e s.m.i.
- 25.2 Il sistema sanzionatorio è regolato, per le violazioni più ricorrenti, da apposito disciplinare redatto dal Concedente e che sarà oggetto di concordamento tra le parti. Il disciplinare prevederà ipotesi di decadenza dalla concessione in caso di reiterazione degli inadempimenti oggetto di sanzione.

In ogni caso sono previste sanzioni connesse all'inosservanza delle seguenti clausole convenzionali:

- (A) art. 3 commi 2, 3, 6, 7 e 8;
 - (B) art.4 comma 2;
 - (C) art. 7, da 1 a 4;
 - (D) art. 10 commi 1, 3, 4, e 5;
 - (E) art. 12 comma 1;
 - (F) art. 13, comma 1;
 - (G) art.17 comma 3;
 - (H) art. 28, commi 2 e 4;
 - (I) art. 29 comma 2;
 - (J) art. 31.
- 25.3 La sanzione di cui al comma 2, per ogni specie di violazione, è determinata con provvedimento della Concedente, per ogni singola fattispecie che comporti violazione, anche parziale, delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.



26. PENALITA'

- 26.1 Il Concedente applica al concessionario, ai sensi del presente articolo, previo riconoscimento di un congruo termine per controdedurre, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi di cui alla convenzione stessa.
- 26.2 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti rispetto a quanto previsto al precedente articolo 21, comma 1, il Concedente applicherà al Concessionario una penalità di Euro 1.000,00 (mille).
- 26.3 Per ogni settimana di ritardo nell'avvio dei lavori rispetto al mese ed anno indicati nel Cronoprogramma, il Concedente applicherà al Concessionario una penalità di Euro 50.000,00 (cinquantamila).
- 26.4 In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori del Collegamento autostradale rispetto al termine risultante dal Cronoprogramma allegato alla presente convenzione, il Concedente applicherà al Concessionario una penalità pari a Euro 1.000.000,00 (un milione), per ogni semestre aggiuntivo a quello predefinito. Nel caso di ritardo superiore a 15 (quindici) mesi si applica quanto previsto all'art. 9 della presente convenzione.
- 26.5 Le penalità di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 andranno conteggiate in sede di aggiornamento del piano economico finanziario mediante deduzione dai costi ammessi ai sensi della Delibera Cipe n.1/2007. I ritardi accumulati e l'ammontare complessivo della penali viene misurato dal Concedente sulla base del cronoprogramma.
- 26.6 La mancata, parziale o difforme esecuzione dei singoli interventi previsti in convenzione, per causa o fatto imputabile al concessionario, comporta a carico di quest'ultimo una ulteriore penalità rispetto a quelle previste dai precedenti commi da corrispondere al Concedente, pari al 25% del valore del relativo intervento, accertato al momento dell'inadempimento, salvo che il Concessionario provveda, a proprie spese, a porre rimedio all'inadempimento secondo le modalità ed i tempi fissati dal Concedente.
- 26.7 Nel caso in cui il Concedente ritenga che sia verificato un inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, il Concedente medesimo provvede entro il termine di venti giorni dal verificarsi dell'inadempimento stesso a contestare, a mezzo di atto scritto, il relativo addebito e fisserà un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni, entro il quale il Concessionario dovrà provvedere a fornire le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia presentato dette giustificazioni ovvero nelle ipotesi in cui queste ultime non siano state accettate dal Concedente, il medesimo potrà applicare una penale compresa tra Euro 10.000,00 (diecimila) ed Euro 1.000.000,00 (un milione) in relazione alla gravità dell'inadempimento.
- 26.8 Nel caso in cui si verificano ritardi nell'apertura al traffico del Collegamento autostradale, o di parti di esso, così come previsto nel cronoprogramma allegato alla presente convenzione, salvo che per causa non imputabile al concessionario o per fatto del terzo, il concedente ha la facoltà di applicare una penalità al concessionario pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per ogni settimana di ritardo.
- 26.9 Le penalità di cui ai precedenti commi 6, 7, 8 dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L'ammontare di dette penali è versato in un conto corrente intestato al Concedente e da questi comunicato al Concessionario contestualmente al provvedimento di irrogazione della penale.

- 26.10 L'applicazione di n. 15 (quindici) penalità di cui al precedente comma 7 nella misura massima prevista nel corso della durata della Convenzione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 (venti) giorni costituisce motivo di decadenza ai sensi dell'art. 9 della Convenzione stessa.
- 26.11 In ogni caso, è fatta salva la pronuncia di decadenza di diritto dalla concessione prevista dalla presente convenzione.
- 26.12 Le penali di cui al presente articolo trovano applicazione cumulativamente. In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento/violazione dei propri obblighi sanzionati nel presente articolo.
- 27. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**
- 27.1 Secondo quanto previsto dall'art. 158 del D.Lgs. 163/06 e s.m., qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:
- (A) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - (B) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - (C) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
- 27.2 Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
- 27.3 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Sezione IV – Gestione – Controllo

28. FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

- 28.1 Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:
- (A) di riscuotere i pedaggi di cui agli articoli 14 e 15, fermo restando il disposto di cui all'art. 5;
 - (B) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedura ad evidenza pubblica, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede del Collegamento autostradale e relative pertinenze, con riferimento alle aree previste nel piano economico finanziario e di introitarne i proventi, salva la corresponsione a favore del Concedente del canone di cui al precedente articolo 13, comma primo. Le concessioni in questione dovranno essere trasmesse al Concedente per l'autorizzazione, che si intende rilasciata qualora, entro sessanta giorni, non venga negata;



- (C) di porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge, salva la corresponsione a favore del Concedente del canone di cui al precedente articolo 13, comma primo;
- (D) di prestare, esclusivamente a favore degli Enti finanziatori e previa autorizzazione del Concedente, le garanzie necessarie all'operazione, quali, a titolo esemplificativo, il pegno di azioni, l'ipoteca, i privilegi e/o il pegno e/o la cessione in garanzia dei crediti, il pegno sui conti correnti. L'autorizzazione del Concedente dovrà essere comunicata al Concessionario entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta e non potrà essere irragionevolmente negata.

28.2 L'esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere A, B, C e la costituzione di privilegi e ipoteche di cui alla precedente lettera D, che interessano la sede del Collegamento autostradale e sue pertinenze, non può creare impegni, da parte del concessionario verso terzi di durata superiore al periodo per il quale il Concessionario resterà titolare della concessione dell'esercizio autostradale, salva specifica autorizzazione del Concedente.

28.3 L'esercizio delle facoltà di cui al comma 1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente convenzione; tutte le opere che, per l'esercizio delle concessioni di cui al comma 1, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza del Collegamento Autostradale, sono trasferite, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente, allo scadere della concessione; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1, devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

28.4 Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere, con oneri a proprio carico, le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte il Collegamento autostradale; dai soggetti di cui al comma 1, lett. b); da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all' art. 3 comma 2, lettera F). La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico di quest'ultimo.

29. ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI


29.1 Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. L'autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

29.2 E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse.

29.3 Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

29.4 E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.

29.5 Per i trasporti eccezionali, il Concessionario nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione



alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

30. REGIME DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- 30.1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 12, della presente convenzione, il Concessionario è tenuto per l'affidamento di lavori, forniture e servizi a terzi, ivi incluso il soccorso stradale, all'osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. In particolare il Concessionario è tenuto al rispetto dell'art. 2, comma 85, lett. c) del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con legge n. 286 del 24 novembre 2006 e s.m.i.
- 30.2 Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione.
- 30.3 La nomina delle Commissioni esaminatrici viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 5, lett.f, della legge 23 dicembre 1992, n.498, come modificato dall'art.2, comma 85, del decreto legge n.262/06 convertito con modificazioni nella legge n.286 del 24.11.2006 e s.m.i..
- 30.4 Le riserve relative ai lavori da realizzare da parte del Concessionario saranno considerate parte dell'investimento complessivo per gli importi effettivamente liquidati dal Concessionario alle imprese appaltatrici, o fornitrici, soltanto se non imputabili a colpa del concessionario stesso e:
- (A) riconosciute dovute dal Concedente, ovvero
- (B) liquidate in via giudiziale, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.
- 30.5 Il Concessionario è tenuto ad istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, e attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo, in base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e caratterizzate da elementi oggettivi e non discriminatori. Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione.
- 30.6 Il Concedente predispone le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti.

31. CARTA DEI SERVIZI

- 31.1 Il concessionario è tenuto, con l'entrata in esercizio del Collegamento autostradale, nei termini di legge, alla redazione della carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 12 maggio 1995 e della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Sezione V – Disposizioni finali

32. DOMICILIO

- 32.1 Per gli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Brescia, Via Somalia, n. 2/4.



33. FORO COMPETENTE

33.1 Per tutte le controversie che insorgono fra le parti sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione il foro competente è il Tribunale di Milano.

34. RINUNCIA AL CONTENZIOSO

34.1 Il Concedente prende atto che con la stipula della presente convenzione ed a seguito della sua efficacia ai sensi del successivo articolo 35.1, il Concessionario rinuncia al giudizio pendente avanti al TAR Lazio R.G. n. 10284/06, avente ad oggetto "*l'annullamento della Delibera CIPE 2.12.2005 n. 142 pubblicata in Gazz. Uff. 19.7.2006 e di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o consequenziale anche se ignoto o non comunicato*", ed agli altri eventuali giudizi promossi dal Concessionario attinenti e/o connessi la realizzazione del Collegamento Brescia-Milano, dichiarando di non vantare a tale titolo alcuna pretesa anche in relazione alle spese di giudizio.

34.2 Il Concessionario, successivamente alla emanazione del decreto di cui al successivo articolo 35.1 e comunque entro e non oltre 30 giorni da tale data, provvederà secondo le modalità di rito a formalizzare i relativi atti processuali di rinuncia.

35. CONDIZIONE SOSPENSIVA

35.1 L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione ai sensi di legge.

35.2 Il Concessionario rinuncia a vantare qualunque pretesa, interesse ovvero diritto nei confronti del Concedente, dipendenti dalla convenzione stessa, nelle more della suddetta approvazione o nel caso in cui la stessa non si perfezioni entro 10 mesi dalla suddetta approvazione.

36. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI


36.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di 00.PP., ed in particolare le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n. 163/06, e nei regolamenti attuativi e esecutivi, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, ivi compresa la direttiva di cui alla Delibera CIPE n.1 del 26.1.2007.

37. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

37.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione,. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta .

La presente convenzione consta di n. 27 facciate dattiloscritte compresa la presente pagina e contiene n. 13 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

CAIOS p.A.


Società di Progetto Brebemi S.p.A.
